

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM  
Provincia di Salerno

# **REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE SAN VITO A SEGUITO DI DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE**

RELAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA  
COMPATIBILITA' DI ASSOGGETTIBILITA'  
DELL'INTERVENTO ALLA PROCEDURA VAS -  
Art. 12 D. Lgs. n. 152/2006

ORDINARIO DIOCESANO: S.E. MONS. Ciro Miniero, Vescovo di Vallo della Lucania

ENTE PROPRIETARIO: Parrocchia San Vito - Capaccio Scalo

LITURGISTA: Mons. Giovanni Di Napoli

DATA: Giugno 2023

I TECNICI:

Geom. Carlo Voza - via Magna Graecia, 303 - 84047 Capaccio Paestum (SA)

Arch. Pietro Riccardo Guadagno - via Magna Graecia, 255 - 84047 Capaccio Paestum (SA)


**COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM**

**Provincia di Salerno**

**ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO TRAMITE RICOSTRUZIONE  
DEL COMPLESSO PARROCCHIALE  
“ SAN VITO “ A CAPACCIO SCALO**

**VERIFICA COMPATIBILITA' DI ASSOGGETTABILITA'  
DELL'INTERVENTO ALLA PROCEDURA VAS  
RAPPORTO PRELIMINARE**

**Variante di Piano – Zona G2 del P.R.G.**



## Relazione Tecnica

### **VERIFICA SULL'ASSOGGETTABILITA' DELL'INTERVENTO ALLA PROCEDURA VAS**

La presente relazione è redatta nell'ambito del quadro normativo che regola la VAS, quadro normativo che, la variante al piano, è limitato nell'ambito dell'art. 47 della L.R. 16/04.

L'art. 47 della L.R. si riferisce esclusivamente a piani territoriali di settore ed a piani urbanistici per i quali occorre una valutazione ambientale, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani, atta a descrivere e valutare *gli effetti significativi dell'attuazione del Piano sull'ambiente, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.*

E' evidente che l'intervento in questione, non riguarda un piano territoriale o di settore, ma trattandosi di un intervento puntuale, in particolare nella demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento dell'esistente complesso parrocchiale SAN VITO di Capaccio Scalo, è assolutamente indifferente a qualsiasi ambito territoriale a cui la norma è diretta.

Occorre quindi riferirsi, obbligatoriamente, per una interpretazione corretta della problematica, all'**art. 6 del D.Lgs. 152/2006 relativo, appunto all'oggetto della disciplina VAS.**

Il comma 1 dell'art. 6 individua come soggetti a VAS i **piani e i programmi** di cui al comma successivo, descrivendoli al punto **a) e b) del comma 2.**

Tali **piani e programmi** evidentemente sono cosa ben diversa dal caso in esame, infatti riguardano *la gestione della qualità dell'aria ambiente, i settori agricoli, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV* del su richiamato D.Lgs. 4/08.

Il successivo **comma 3**, stabilisce che per *i piani e i programmi* su indicati che

*determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei suddetti piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 4/08, che possano avere impatti significativi sull'ambiente.*

L'intervento in questione è quindi assolutamente estraneo alla casistica della norma richiamata.

Si sottolinea che negli allegati II, III e IV sono elencati, **dettagliatamente**, i progetti a cui i **piani e programmi**, da assoggettare a VAS, dovrebbero definire il quadro di riferimento per l'approvazione.

Tali progetti vengono suddivisi in *progetti di competenza statale (ALLEGATO II), progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (ALLEGATO III), progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome (ALLEGATO IV).*

**E' evidente, quindi, che l'intervento di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento del complesso parrocchiale "San Vito" di Capaccio Scalo, non rientra nell'ambito di applicazioni dell'art. 6 del nuovo D. Lgs. n. 4/08.**

Non è neppure ipotizzabile il richiamo al **comma 3 bis, dell'art. 6**, in quanto quest'ultimo si riferisce espressamente ed esclusivamente a **piani e programmi**, diversi da quelli di cui al comma 2, **che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti**, ben altra cosa rispetto al caso in esame che riguarda un semplice **progetto**, e **non un piano o un programma**, da approvarsi con procedura speciale, attraverso una modifica **puntuale** della strumentazione urbanistica vigente.

L'intervento in questione è assolutamente escluso anche dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 4/08, il quale prevede la necessaria valutazione dell'impatto significativo sull'ambiente, nel caso in cui non si tratti di piani e programmi, solo per i progetti elencati nell' ALLEGATO IV.

Assodato che l'intervento **non è soggetto obbligato a valutazione VAS**, nella consapevolezza che lo stesso non comporta impatti negativi sull'ambiente, anzi si inquadra in coerenza con gli indirizzi del PTCP, in itinere, si procederà di seguito ad una

verifica ambientale con riferimento all' ALLEGATO I del D.Lgs. n. 4/08.

*L' allegato stabilisce i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 4/08.*

I criteri vengono suddivisi, a loro volta, in:

1. caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
  - in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività;
  - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
  - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
  - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
  - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
2. caratteristiche degli impianti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
  - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
  - carattere cumulativo degli impatti;
  - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
  - entità ed estensione nello spazio degli effetti;
  - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle

speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento del livello di qualità o dei valori limiti, dell'utilizzo intensivo del suolo;

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

**In linea generale è evidente che la realizzazione con ampliamento della struttura di progetto in un'area di modesta estensione ( superficie di circa mq. 6.000 ) non soggetta a vincoli ambientali riconosciuti a livello internazionale, completamente urbanizzata e delimitata da strade e da una piazza, con accesso diretto sia dal fondo limitrofo che dalla piazza antistante, e con la presenza nelle immediate vicinanze di attività commerciali, oggettivamente non rientra nell'ambito di alcuna specifica valutazione per la verifica di eventuali effetti significativi sull'ambiente.**

Tuttavia con riferimento formale all'**allegato I**, prima richiamato, non trattandosi di un intervento su area vasta e neppure di uno specifico piano o programma, risulta ovvia la mancata interferenza, sull'ambiente, dell'intervento in oggetto che specificatamente:

- non è in grado di stabilire alcuna grado di riferimento per ulteriori progetti ed altre attività sia per la sua ubicazione, sia per la sua natura, sia per le sue dimensioni limitate ( ampliamento ), sia per la sua indifferenza ed eventuali ripartizioni di risorse;
- non è in grado di influenzare minimamente altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
- è' indifferente, e certamente non ostativo, a qualsiasi sviluppo sostenibile per il territorio di Capaccio Paestum sia per la ridotta dimensione dell'intervento, sia per la sua collocazione, in ambito urbanizzato, in quanto senza determinare modifiche ambientali è ubicata in una zona di basso livello di biodiversità. L'immobile, destinato al culto e per l'attività religiose, è ubicato in prossimità della S.S. 18, di strade Provinciale e Comunali e prospiciente la piazza della borgata di Capaccio Scalo.

- non determina alcun problema ambientale nell'ambito del territorio in cui si inserisce, laddove al termine territorio viene data una valenza di area vasta, così come dovuto per un corretto esame di valutazione strategica ambientale.
- non risulta di alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente non trattandosi di un piano o di un programma territoriale, ma di un semplice e puntuale intervento per la realizzazione di un manufatto destinato al culto e alle attività religiose-pastorali-culturali, ubicato in una zona urbanizzata ( centro abitato di Capaccio Scalo ), privo di qualsiasi interferenza ambientale e del tutto indifferente sulla pianificazione territoriale di vasta area.

Anche in relazione alle **caratteristiche sugli impatti** e delle aree che possono essere interessate, con riferimento specifico all'intervento in oggetto, si può oggettivamente rilevare che:

- l'intervento **non determina alcun impatto particolare sull'ambiente** in cui si inserisce e sulle aree circostanti, trattandosi di un'area di estensione limitata (ampliamento), ubicato in una zona urbanizzata, anche per la presenza dell'antistante piazza, dei locali comunali, dal presidio di guardia medica, da locali commerciali e dal futuro teatro-sala convegni.

Tutto ciò dimostra che l'intervento **non produce alcun impatto sull'ambiente** di cui sia necessario valutarne la probabilità, la durata, la frequenza, l'eventuale reversibilità, nonché il carattere cumulativo e la natura transfrontaliera.

- L'intervento non produce alcun rischio per la salute umana o per l'ambiente trattandosi di attività assolutamente non inquinante sia sotto il profilo acustico, sia sotto il profilo ambientale.
- E' da escludere assolutamente che l'intervento possa far superare i livelli di qualità ambientale o che possa rendere vulnerabile il territorio in cui si inserisce attesi i dati idrogeologici riscontrati ( vedi relazione compatibilità geologica ), il limitato utilizzo del suolo ed il rispettoso uso del territorio in cui sono studiate soluzioni che limitano l'impermeabilizzazione delle aree esterne attrezzate.

**In definitiva può concludersi che la realizzazione dell'opera non va assoggettata a VAS e, soprattutto, l'opera non comporta impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.**

**Inoltre l'immobile oggetto della demolizione e della ricostruzione con ampliamento, per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale "SAN VITO", è da considerare come un edificio con finalità di interesse pubblico.**

Si allega alla presente:

- Inquadramento generale;
- Documentazione fotografica;
- Fotoinserimento.

Capaccio Paestum, 02.06.2023

I tecnici

Arch. Pietro Riccardo Guadagno


Geom. Carlo Voza



## **INQUADRAMENTO GENERALE**









**Stralcio Aerofotogrammetrico Capaccio Scalo**



**Stralcio Ortofoto**



## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**















**FOTOINSERIMENTO**



